



STATUTO

*Confraternita della Misericordia di Santo Stefano in Pane
Rifredi-Firenze*

Approvato dall'Assemblea Generale della Confraternita in data 28/10/2020.

Decreto della Presidenza Regione Toscana n. 2598 del 19/02/2021



Statuto

Confraternita della Misericordia di S. Stefano in Pane in Rifredi

Indice

<u>Capo I</u>	pag.
<i>Origine, carattere e fini dell'istituzione</i>	
ART. 1 Denominazione	3
ART. 2 Principi ispiratori	3
ART. 3 Elementi giuridici	3
ART. 4 Finalità	3
ART. 5 Attività di formazione	5
ART. 6 Sezioni	5
ART. 7 Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	5
ART. 8 Stemma	6
ART. 9 Veste	6
ART. 10 Adesione alla Confederazione Nazionale	6
ART. 11 Adesione ad altre organizzazioni	6
ART. 12 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	7
ART. 13 Entrate	7
ART. 14 Bilancio d'esercizio e preventivo	7
ART. 15 Il volontario	8
ART. 16 Gruppi operativi	8
<u>Capo II</u>	pag.
<i>Requisiti di appartenenza alla confraternita e classificazione degli iscritti</i>	
ART. 17 Iscrizione	9
ART. 18 Corpo sociale	9
ART. 19 Qualifiche dei Fratelli	9
ART. 20 Passaggi di categoria	11
ART. 21 Requisiti di iscrizione	11
<u>Capo III</u>	pag.
<i>Disciplina, diritti e doveri dei fratelli</i>	
ART. 22 Doveri dei fratelli	11
ART. 23 Diritto di accesso	12
ART. 24 Provvedimenti disciplinari	12
ART. 25 Perdita della qualità di iscritto	12
<u>Capo IV</u>	pag.
<i>Organi della confraternita</i>	
ART. 26 Gli organi	13

L'Assemblea

ART. 27 Composizione	13
ART. 28 Assemblea ordinaria	13
ART. 29 Assemblea straordinaria	14
ART. 30 Quorum costitutivo	14
ART. 31 Quorum deliberativo	14
ART. 32 Attribuzioni	15

Il Consiglio

ART. 33 Composizione	15
ART. 34 Ineleggibilità	15
ART. 35 Durata e sostituzione dei consiglieri	16
ART. 36 Decadenza	16
ART. 37 Attribuzioni del Consiglio	16
ART. 38 Adunanze del Consiglio	17
ART. 39 Validità riunioni	17
ART. 40 Votazioni	17

Il Magistrato

ART. 41 Composizione	18
ART. 42 Durata e rinnovo	18
ART. 43 Sostituzione membri	18
ART. 44 Decadenza	18
ART. 45 Attribuzioni Magistrato	19
ART. 46 Riunioni e Quorum costitutivo e deliberativo	20
ART. 47 Il Governatore	20
ART. 48 Il Vicegovernatore	21
ART. 49 Il Segretario	21
ART. 50 Il Contabile	21
ART. 51 Il Provveditore	21
ART. 52 Il Capo dei Servizi	21
ART. 53 I Capi di Guardia	21
ART. 54 Altre cariche sociali	22
ART. 55 Gratuità e decadenza delle cariche sociali	22
ART. 56 Il Collegio Probivirale	22
ART. 57 Organo di controllo e revisione legale	23
ART. 58 Il Proposto	24
ART. 59 La Commissione elettorale	24
ART. 60 Modalità di elezione degli organi	25
ART. 61 Esito delle elezioni e proclamazione degli eletti	25
ART. 62 Composizione della Commissione Elettorale	25
ART. 63 Incompatibilità fra le cariche	26
ART. 64 Riforma dello statuto	26
ART. 65 Regolamento generale	26
ART. 66 Mancato funzionamento della Confraternita	26
ART. 67 Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	27
ART. 68 Scioglimento della Confraternita	27
ART. 69 Devoluzione del patrimonio	28
ART. 70 Norma di rinvio	28



Statuto

Confraternita della Misericordia di S. Stefano in Pane in Rifredi

CAPO I

Origine, carattere e fini dell'istituzione

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Firenze l'Associazione denominata "CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI S. STEFANO IN PANE IN RIFREDI", ODV, con sede legale in Via Delle Panche, 41- Diocesi di Firenze. La Confraternita della Misericordia di Santo Stefano in Pane in Rifredi ha origine dall'antichissima Compagnia dello stesso nome, fondata nella Pieve di Santo Stefano in Pane nel 1280, approvata dall'Arcivescovo di Firenze, Giovanni Neroni, nel 1480 e da Papa Leone X il 24 Agosto 1514, riconosciuta Opera Pia con R.D. del 13 Giugno 1878.

E' sodalizio di assistenza e beneficenza avente personalità giuridica di diritto privato, d'ispirazione cristiana. Venera come Patrono San Sebastiano e, per Compatroni, Santo Stefano Protomartire e San Filippo Neri.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Rifredi è una Confraternita avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia di Rifredi è costituita agli effetti giuridici secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento

opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere, senza scopo di lucro, in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di cui all'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) promuove la donazione di sangue e di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile, anche in occasione di pubbliche calamità, nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) servizio medico ambulatoriale;
- d) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio.

La Confraternita potrà inoltre effettuare attività di raccolta fondi ed esercitare attività di gestione statico-conservativa del proprio patrimonio immobiliare e finanziario.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza cristiana e civica degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il "Proposto" che svolge funzioni di correttore.

Derivando la Confraternita dalla Compagnia dello stesso nome, ne conserva lo spirito profondamente cristiano che è sempre stato la forza e la caratteristica dell'Istituzione e dal quale le opere di carità ricevono impulso efficace, fervore disinteressato e costanza.

Pertanto, essa partecipa attivamente alla vita della Chiesa, di cui esprime il senso del servizio di amore al prossimo e dalla quale attinge sostegno ed alimento per le proprie attività.

La Confraternita ritiene qualificante del proprio spirito la partecipazione indossando la veste storica bianca a determinate funzioni religiose che potranno aver luogo presso la Pieve di Rifredi ed in altre sedi Parrocchiali.

In particolare, considera propri i seguenti momenti liturgici verso i quali promuove la partecipazione degli iscritti:

- a) Celebrazione della solennità del “Corpus Domini”;
- b) Suffragio delle anime di tutti i defunti ed, in particolare, dei propri iscritti;
- c) Venerazione del Patrono San Sebastiano e solenne celebrazione della festività.
- d) La Domenica delle Palme i Fratelli e le Sorelle fanno memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita è costituito dalla croce latina di colore rosso, sorgente in campo azzurro in mezzo alle lettere gotiche “F” e “M” dorate, che sormontano un pane con coltello in campo bianco, simbolo tradizionale della Pieve di Santo Stefano in Pane.

Articolo 9 – Veste

La veste ufficiale dei Fratelli e delle Sorelle consiste in una cappa lunga di tela bianca con “buffa”, stretta ai fianchi da un cordiglio dal quale pende il Santo Rosario con una medaglia. Per i servizi operativi la veste tradizionale viene sostituita dalle divise stabilite dal regolamento e secondo i modelli indicati dalla Confederazione, a tutela del principio di uniformità di immagine del movimento.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita può aderire alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia accettandone gli statuti e costituendone una rappresentanza locale.

Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Fratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e sentita la stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per la relativa approvazione.

Articolo 12 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13 - Entrate

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e preventivo

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il mese di maggio l'Assemblea approva il bilancio d'esercizio dell'anno precedente. A tal fine il progetto di bilancio predisposto dal Magistrato, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo e del revisore legale, ove presente, viene messo a disposizione dei Fratelli e delle Sorelle durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per approvarlo. Entro il mese di dicembre il Consiglio approva il bilancio preventivo dell'anno successivo, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo e del revisore legale, ove presente.

Articolo 15 - Il volontario

Il volontariato è la vocazione che contraddistingue i Fratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Fratelli l'acceptare qualsiasi forma di compenso. Il Fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito".

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 16 - Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi e con l'adesione a manifestazioni ed iniziative organizzate.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, comunicandolo alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

Requisiti di appartenenza alla confraternita e classificazione degli iscritti

Articolo 17 - Iscrizione

L'iscrizione dei Fratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art.11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al primo comma del presente articolo o, nel caso di iscrizione ad altro sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Fratello, iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle attribuzioni e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

Articolo 18 - Corpo sociale

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Fratelli Effettivi;
- b) Fratelli Partecipanti

Articolo 19 - Qualifiche dei Fratelli

Gli aspiranti Fratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Fratelli Effettivi o Partecipanti.

L'aspirantato ha la durata di un anno di continuato e lodevole servizio come da regolamento, al termine del quale, qualora sia raggiunta la maggiore età, gli aspiranti Fratelli passano alla categoria dei Fratelli Effettivi o Partecipanti. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio alla categoria degli Effettivi, è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato mentre il passaggio alla categoria dei Partecipanti avviene in modo automatico con delibera del Magistrato.

Gli aspiranti Fratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Fratelli e Sorelle Effettivi sono coloro che, compiuto regolarmente il periodo di aspirantato e dopo aver chiesto esplicitamente di partecipare all'itinerario di formazione previsto per l'ammissione alla Categoria Effettivi, vogliono riconoscersi integralmente nei principi fondamentali della Confraternita di cui agli articoli 2, 5, 7 e 9 del presente Statuto.

Gli obblighi principali dei Fratelli e delle Sorelle Effettivi sono:

- a) lo svolgimento delle opere della Confraternita secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
- b) la partecipazione alla commemorazione dei Defunti, alla Festa Patronale alla celebrazione del "Corpus Domini" e alla "Domenica delle Palme".

I Fratelli Effettivi hanno diritto al voto nelle elezioni del Consiglio e, dopo un biennio di regolare servizio nella categoria, sono eleggibili alle cariche sociali.

I Fratelli Effettivi che hanno svolto lodevole servizio per complessivi trenta anni, possono essere esentati da qualunque obbligo di servizio, pur mantenendo tutti i diritti della categoria, con facoltà di essere iscritti, su domanda, nel ruolo dei Fratelli Emeriti.

Potranno essere iscritti nel ruolo dei Fratelli Emeriti anche coloro che, pur non avendo raggiunto la prescritta anzianità, per giusta causa sono impossibilitati al servizio.

I Fratelli Effettivi che, per limiti di età o per altra giusta causa, anche temporanea, non possono prestare servizio, ma non hanno raggiunto l'anzianità di servizio prevista per l'iscrizione nel ruolo dei Fratelli Emeriti, sono iscritti nel ruolo dei Fratelli Riposanti.

Il passaggio alla Categoria Riposanti avviene in modo automatico ed è deliberato dal Magistrato.

Attribuzioni e diritti dei Riposanti sono stabiliti dal Regolamento.

I Fratelli e Sorelle Partecipanti sono coloro che, compiuto regolarmente il periodo di aspirantato e che, pur non avendo aderito all'itinerario di formazione spirituale previsto per l'ammissione alla categoria degli Effettivi, vogliono comunque riconoscersi integralmente nei principi fondamentali della Confraternita di cui agli articoli 2, 5 e 7 del presente Statuto, e accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

I Fratelli e Sorelle Partecipanti hanno diritto al voto nelle elezioni del Consiglio e, dopo un biennio di regolare servizio nella Categoria, sono eleggibili alle cariche sociali.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore: sono considerati Sostenitori della Misericordia tutte le persone che non rivestono la qualifica di associato, ma contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non partecipando però agli organi sociali della stessa.

Articolo 20 - Passaggi di categoria

Il Magistrato provvederà, secondo Statuto e Regolamento ai passaggi di categoria per coloro che ne abbiano fatto richiesta, ove previsto, sia d'ufficio.

Articolo 21 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

Disciplina, diritti e doveri dei fratelli

Articolo 22 - Doveri dei fratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- d) tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.
- h) partecipare alla commemorazione dei Defunti, alla festa Patronale alla celebrazione del "Corpus Domini" e alla "Domenica delle Palme", per i fratelli effettivi.

Articolo 23 - Diritto di accesso

I fratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari

I Fratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito (che dovrà avvenire mediante raccomandata in caso di decadenza e radiazione), con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) radiazione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 25 .

Articolo 25 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per decesso, dimissioni, per decadenza o per radiazione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo status di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 21. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 22 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per radiazione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di radiazione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di radiazione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, nelle forme di cui all'art. 24, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 17, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

Organi della confraternita

Articolo 26 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio;
- c) il Magistrato;
- d) il Governatore;
- e) il Collegio Probivirale;
- f) l'Organo di Controllo

L'Assemblea

Articolo 27 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Fratelli effettivi e partecipanti. E' presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal Proposto o dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 28 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso l'affissione dell'avviso di convocazione nelle aree comuni della Confraternita almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 29 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Fratelli aventi diritto;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto, ne richiedano la convocazione al Magistrato;
- c) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 28.

Articolo 30 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Fratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio.

Articolo 31 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto, così come nelle delibere relative alle azioni di responsabilità contro il Magistrato o suoi componenti.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al terzo comma dell'art. 64.

Articolo 32- Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere i componenti del Consiglio;
- b) approvare entro il mese di maggio il bilancio d'esercizio predisposto in conformità con le norme vigenti, ivi compresa la relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e delle relazioni dell'Organo di controllo e di revisione legale, ove presenti;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) nominare l'Organo di controllo e di revisione legale, ove obbligatorio;
- e) nomina il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, sentita la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio di concerto con il Collegio Probivirale;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio, in merito a quanto previsto dall'art.66.
- h) eleggere la Commissione Elettorale nella Assemblea precedente la rielezione e fissare la data delle elezioni del Consiglio, su proposta del Governatore;
- i) assumere i provvedimenti di decadenza e radiazione dei Fratelli;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- m) approvare il regolamento generale.

Il Consiglio

Articolo 33 - Composizione

Il Consiglio è composto da:

- a) ventiquattro membri eletti dai componenti l'Assemblea Generale tra i Fratelli e le Sorelle eleggibili, di cui diciotto appartenenti alla categoria dei fratelli effettivi e sei alla categoria dei fratelli partecipanti;
- b) il Proposto della Confraternita.

Articolo 34 - Ineleggibilità

Sono ineleggibili nel Consiglio:

- a) i Fratelli che non abbiano compiuto i due anni di iscrizione nel ruolo alla data delle elezioni;
- b) i Fratelli che ricoprono cariche politiche a qualsiasi livello;

c) i Fratelli colpiti da provvedimento di sospensione (art. 24, c.1, lett. b) nel quadriennio precedente alla data delle elezioni;

d) i Fratelli legati da rapporti di coniugio o unioni legalmente riconosciute, parentela entro il secondo grado e parentela con dipendenti;

Non è inoltre eleggibile nel Consiglio il personale dipendente della Confraternita.

Articolo 35 – Durata e sostituzione dei consiglieri

I Consiglieri stanno in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Se, durante il quadriennio, vengono a mancare dei Consiglieri, subentra il primo dei non eletti delle ultime elezioni e questi rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Articolo 36 - Decadenza

Decade dall'Ufficio di Consigliere chi perde una delle qualità inerenti alla nomina o che non intervenga a tre riunioni consecutive salvo legittimi e giustificati impedimenti.

La decadenza, nei singoli casi, è proclamata dal Consiglio.

Articolo 37 - Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio:

a) elegge, nel suo seno, il Presidente;

b) elegge, nel suo seno, il Governatore;

c) vota, a scrutinio segreto, la fiducia alla lista presentata dal Governatore per la nomina dei seguenti componenti il Magistrato e cioè: il Vicegovernatore, il Segretario, il Provveditore, il Capo dei Servizi. I componenti la lista potranno essere anche esterni al Consiglio, ma scelti sempre fra i Fratelli;

d) nomina, nel suo seno ed a scrutinio segreto, tre Conservatori;

e) nomina, anche fuori dal suo seno, ma tra i Fratelli e le Sorelle in posizione di eleggibilità, il Contabile che farà parte del Magistrato;

f) revoca la fiducia al Governatore ed al Magistrato mediante votazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto con esclusione dei membri del Magistrato; l'apposita mozione è presentata in riunione straordinaria che dovrà essere convocata a cura del Presidente, su richiesta scritta di almeno otto Consiglieri;

g) nomina, anche fuori del suo seno, il Tesoriere ed il Cancelliere;

h) esamina, entro il mese di maggio, il progetto di bilancio d'esercizio unitamente alle relazioni dell'Organo di controllo e del revisore legale, ove presenti, ed esprime un parere al fine della presentazione all'Assemblea generale per l'approvazione;

i) approva, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo;

l) approva le proposte del Magistrato riguardanti gli acquisti e le vendite di immobili, le transazioni nonché le accettazioni di eredità e legati e ne rende esecutive le relative delibere;

m) prende atto, di massima bimestralmente, delle Deliberazioni assunte dal Magistrato nelle precedenti riunioni;

n) delibera sulle azioni da far valere in giudizio ed autorizza il Magistrato ad esercitarle;

o) ratifica le deliberazioni del Magistrato di cui al punto dell'art. 45, lett. p);

p) esamina e porta all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti, siano esse di propria iniziativa o presentate dal Magistrato o da almeno un decimo dei Fratelli Effettivi;

q) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, approvandone l'Ordine del Giorno.

I Membri del Magistrato non facenti parte del Consiglio presenziano comunque alle riunioni del medesimo, con parere consultivo, senza diritto al voto.

Articolo 38 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente, si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi; in via straordinaria, su richiesta di almeno otto Consiglieri ed ogni qualvolta lo giudichino opportuno il Presidente, il Proposto o il Governatore.

I Fratelli possono presenziare alle riunioni del Consiglio in qualità di uditori, a meno che, su motivata disposizione del Presidente indicata nell'atto di convocazione, le riunioni non si svolgano in seduta segreta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ordinariamente con avviso scritto anche telematico, contenente l'Ordine del Giorno, fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione.

Le eventuali auto-convocazioni, decise in seduta consiliare unitamente all'Ordine del Giorno, hanno efficacia di avviso ufficiale, salvo l'obbligo per il Presidente di informazione degli assenti.

Articolo 39 - Validità riunioni

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Articolo 40 - Votazioni

Le votazioni si fanno per alzata di mano e per appello nominale, quando questo sia richiesto dal Presidente, dal Governatore o da almeno otto Consiglieri.

Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice ed a parità di voti sono considerate respinte.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Il Magistrato

Articolo 41 - Composizione

Il Magistrato, eletto dal Consiglio, è l'Organo di Governo della Confraternita ed è composto, dal Governatore, dal Vicegovernatore, dal Segretario, dal Provveditore, dal Capo dei Servizi, dal Contabile, da tre Conservatori. Alle riunioni del Magistrato partecipa il Proposto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita nelle categorie effettivi e partecipanti e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato fratelli con legami coniugali, o unioni legalmente riconosciute, nonché legami di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo o parentela con dipendenti.

Non sono altresì eleggibili i Fratelli che abbiano riportato, nel quadriennio precedente la data delle elezioni, provvedimenti di sospensione ex art. 24, c.1, lett. b).

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i fratelli che rivestano cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 42 – Durata e rinnovo

Il Magistrato si rinnova per intero alla fine del quadriennio in cui hanno luogo le elezioni del Consiglio ed i suoi componenti possono essere nuovamente eletti per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 43 - Sostituzione membri

Se durante il quadriennio vengono a mancare uno o più componenti il Magistrato, il Consiglio provvede alla sostituzione votando, a scrutinio segreto, la fiducia, se trattasi di nomine per le quali è prevista l'indicazione del Governatore, oppure provvedendo all'elezione, nel caso si tratti del Contabile o dei Conservatori, da scegliersi nel suo seno.

Rimane vincolante, per dette nomine, la condizione di eleggibilità, come è prevista dal presente Statuto.

Articolo 44 - Decadenza

Decadono dal loro Ufficio i componenti del Magistrato che non intervengono a tre riunioni consecutive salvo legittimi e giustificati impedimenti.

La decadenza è proclamata dal Magistrato e ratificata dal Consiglio nella riunione indetta per gli adempimenti di cui all'art.36.

Articolo 45 - Attribuzioni Magistrato

Il Magistrato:

- a) nomina nel suo seno, il Capo del Personale;
- b) può nominare Fratelli Fiduciari, di cui avvalersi per la responsabilità di attività dell'Istituzione; la nomina dei Fratelli e Sorelle fiduciari prescinde dalla appartenenza a qualsiasi Categoria e deve essere portata alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
- c) nomina i Capi di Guardia, su indicazione del Proposto e del Governatore, sentito il parere del Decano del Corpo dei Capi di Guardia;
- d) decide sulle domande di ammissione alla Confraternita e sui passaggi di Categoria;
- e) determina l'ammontare delle quote associative dovute da ogni categoria di fratelli ed ha la facoltà di concedere ai morosi una dilazione al pagamento delle quote sociali; trascorso il termine assegnato, ne fa dichiarare la decadenza dall'Assemblea;
- f) prende ogni opportuno provvedimento in materia disciplinare di sua competenza;
- g) può concedere l'esenzione temporanea dal servizio a chi ne faccia giustificata domanda;
- h) vigila sull'opera degli incaricati ai vari uffici e sul buon andamento della Misericordia nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi vigenti;
- i) presenta al Consiglio le proposte di riforma dello Statuto e dei Regolamenti, concordate e motivate in seduta congiunta con il Collegio Probivirale;
- l) predispose entro il mese di aprile il progetto di Bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale ed entro il mese di novembre il bilancio preventivo da presentare al Consiglio per l'approvazione;
- m) cura la tenuta e la conservazione dei registri degli iscritti alla Confraternita e dei volontari;
- n) provvede alla pubblicazione degli atti imposti dalla Legge;
- o) sottopone al Consiglio proposte in merito agli acquisti e alle vendite di immobili, alle transazioni nonché alle accettazioni di eredità e legati;
- p) prende, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che sono assolutamente urgenti ed indifferibili di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione utile;
- q) sovrintende ai rapporti con il Personale dipendente secondo le norme vigenti e ne stabilisce la pianta organica;
- r) nomina il Decano del Corpo dei Capi di Guardia;
- s) autorizza, in via ordinaria, la concessione di sussidi a famiglie o persone bisognose, dandone notizia al Consiglio nella prima riunione utile;
- t) tiene il libro delle deliberazioni del Magistrato ed il libro delle deliberazioni assembleari;
- u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 46 - Riunioni e Quorum costitutivo e deliberativo

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta dell'Assemblea e del Presidente del Collegio dei Probiviri, con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata; dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai componenti. Per il suo carattere di organo di governo, in caso di necessità ed urgenza, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o per via telematica.

Le riunioni del Magistrato sono valide se intervengono almeno sei dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza ed a parità di voti, è determinante il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 47 – Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Ne dirige e ne sorveglia le varie attività. Ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare, il Governatore:

- a) indice le riunioni di Magistrato e convoca, su delibera del Consiglio, l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- b) sottopone alla fiducia del Consiglio la lista dei nominativi di sua spettanza per la formazione del Magistrato: Vicegovernatore, Segretario, Provveditore e Capo dei Servizi;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi gli atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;
- g) sospende, in via d'urgenza, i Fratelli dal servizio riferendo al Magistrato per l'adozione di provvedimenti definitivi;

h) concede, in caso di urgenza, sussidi straordinari agli iscritti, indigenti od infermi, riferendo al primo Magistrato utile per la ratifica obbligatoria.

La carica di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro o dirigenza con altri Enti del Terzo Settore che svolgono analoghe attività e con le loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 48 - Il Vicegovernatore

Il Vicegovernatore coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 49 - Il Segretario

Il Segretario redige gli atti ufficiali della Confraternita e i verbali delle riunioni, tiene aggiornati i registri degli iscritti alla Confraternita e dei volontari, è consegnatario dell'Archivio e svolge tutti gli altri lavori attinenti al suo incarico di stretto collaboratore del Governatore.

Articolo 50 - Il Contabile

Il Contabile sovrintende alla regolarità dei movimenti amministrativi e contabili; accerta l'esattezza delle registrazioni e riferisce al Magistrato, di cui fa parte, sulla situazione finanziaria corrente. Provvede alla regolare tenuta e conservazione dei documenti e dei libri contabili. Seguendo le indicazioni del Magistrato, predispone la bozza del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 51 - Il Provveditore

Il Provveditore cura la conservazione dei beni mobiliari ed immobiliari, patrimonio del Sodalizio, dispone la redazione degli inventari, soprintende alla manutenzione ordinaria ed al rinnovo delle dotazioni della Confraternita.

Articolo 52 - Il Capo dei Servizi

Il Capo dei Servizi coordina i servizi inerenti alle attività sanitarie, sociali, socio sanitarie e di protezione civile, sia presso la Sede che nei Distaccamenti.

Articolo 53 - I Capi di Guardia

I Capi di Guardia sono Fratelli designati all'interno della categoria degli Effettivi, ai quali è affidata, sotto il coordinamento del capo dei Servizi, la responsabilità dei servizi e della disciplina. Essi vengono nominati dal Magistrato sentito il parere del Proposto e del Governatore e, ad ogni elezione, possono essere riconfermati.

La permanenza in carica dei Capi di Guardia Effettivi è subordinata al regolare e continuativo svolgimento di tale servizio, come da norma di Regolamento.

Il Magistrato, dopo aver ottenuto le opportune informazioni, provvederà a deliberare la decadenza e a trasferire alla Categoria di competenza i Capi di Guardia che non svolgono più le funzioni loro affidate.

Per la nomina a Capo di Guardia Effettivo occorrono i seguenti requisiti:

- a) avere prestato lodevole servizio per cinque anni nella categoria Effettivi;
- b) non essere incorso in provvedimenti disciplinari per gravi motivi;
- c) avere le attitudini necessarie.

I Capi di Guardia Effettivi, riuniti sotto la Presidenza del Decano del Corpo, e con l'assistenza del Proposto presentano al Magistrato proposte utili per il buon andamento del servizio.

Articolo 54 - Altre cariche sociali

Il Cancelliere collabora con la Segreteria per il mantenimento degli archivi cartacei ed informatici dei volontari, cura la registrazione dei servizi svolti dagli Iscritti presentando al magistrato la relazione periodica. Il Cancelliere è rieleggibile.

Il Capo del Personale sovrintende al servizio dei Dipendenti, ne stabilisce i turni e sorveglia l'esecuzione degli incarichi, secondo le disposizioni del Magistrato.

Il Tesoriere collabora con il contabile, tiene la cassa, facendo le relative registrazioni, provvede a tutte le operazioni di riscossione e di pagamento, cura l'esazione delle quote sociali.

Articolo 55 - Gratuità e decadenza delle cariche sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza legittimi e giustificati impedimenti, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 56 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dall'Assemblea, fra i fratelli effettivi più benemeriti e meritevoli. Il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente.

Non sono eleggibili coloro che hanno rapporti di parentela con il personale dipendente.

I Probiviri rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Se si devono sostituire, decadono alla fine del mandato del sostituito.

Si riuniscono ogni qualvolta lo reputino necessario e comunque almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) giudica, inappellabilmente, in caso di divergenza di pareri, in merito all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b) decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'art.24, lett. a) e b);
 - c) esamina, controlla e convalida i risultati delle elezioni per la nomina dei Consiglieri, decide sugli eventuali ricorsi, proclama gli eletti e ne dà comunicazione agli interessati;
 - d) convoca, entro quindici giorni, il Consiglio per l'elezione delle cariche sociali, presenziando alla riunione;
 - e) sostituisce il Magistrato, qualora questi rassegni le dimissioni e comunque, in caso di vacanza del medesimo, fino alle nuove elezioni, da indirsi entro e non oltre dodici mesi;
- Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Probiviri fratelli con legami coniugali, o unioni legalmente riconosciute, nonché legami di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo.

Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Probiviri il personale dipendente della Confraternita, nonché i fratelli che rivestano cariche politiche a qualunque livello.

Il Collegio dei Probiviri tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 57 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di controllo accompagna con una propria relazione il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione assembleare e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio. A tal fine i suddetti documenti devono essere consegnati all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Magistrato e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si

applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente di altre cariche associative. Per quanto riguarda il funzionamento dell'Organo di controllo valgono, in quanto compatibili, le norme predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 58- Il Proposto

Il Proposto con funzioni di correttore è Il Pievano pro tempore della Pieve di Santo Stefano in Pane. Rappresenta l'Autorità Religiosa all'interno della Confraternita. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Fratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Proposto partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Magistrato.

Articolo 59 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio e rimane in carica, salvo dimissioni, fino al rinnovo del Collegio dei Probiviri, a meno che non sia in concomitanza con le elezioni del Consiglio. È composta da un numero di cinque membri di cui tre scelti fra gli effettivi e due tra i partecipanti.

La Commissione Elettorale:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) compila e pubblica le liste degli elettori e degli eleggibili;
- c) redige le liste di nominativi per la carica di membri del Consiglio, una composta da fratelli effettivi, l'altra da fratelli partecipanti, formate da un numero di candidati pari agli eleggibili di ciascuna categoria aumentati almeno della metà;
- d) redige la lista di almeno cinque Fratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- e) svolge le funzioni di seggio elettorale, accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione alle elezioni e all'assemblea convocata per l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- f) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Le liste devono riportare il nome dei Fratelli e devono essere redatte in ordine alfabetico.

La Commissione Elettorale dovrà comunicare per scritto all'interessato l'eventuale rigetto motivato della candidatura.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste per l'elezione del Consiglio devono essere affisse a cura della Commissione elettorale, almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

La Commissione decide su eventuali ricorsi precedenti alle elezioni.

Le liste per le elezioni del Collegio dei Probiviri sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata.

Articolo 60- Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Fratelli non compresi nelle citate liste.

Per l'elezione del Consiglio, ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un numero massimo di preferenze pari a dodici per la scheda per l'elezione dei Fratelli effettivi e pari a quattro per la scheda per l'elezione dei Fratelli partecipanti.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri ogni elettore può esprimere un massimo di due preferenze.

Risulteranno eletti per ogni carica, i Fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età e successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.

Articolo 61 - Esito delle elezioni e proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, consegnerà verbali, schede e quant'altro concernente le votazioni al Collegio dei Probiviri il quale, effettuati i dovuti controlli, proclamerà gli eletti, ne darà comunicazione agli stessi e provvederà entro 15 giorni, alla convocazione del Consiglio per l'elezione delle cariche sociali, presenziando alla riunione stessa.

Articolo 62 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche sociali, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti in favore dei componenti della Commissione Elettorale, saranno dichiarate nulle.

Articolo 63 - Incompatibilità fra le cariche

Tutte le cariche elettive sono da considerarsi incompatibili fra loro.

Le incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 41 si estendono anche alle figure di Governatore, Presidente del Consiglio, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori se eletto.

Articolo 64 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto è presentata dal Magistrato al Consiglio secondo la norma di cui all'art. 45 lettera i) o anche da un numero di Fratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti, mediante mozione scritta. Le proposte di modifica sono esaminate dal Consiglio e trasmesse alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 28 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione di 15 giorni. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per la costituzione dell'Assemblea in occasione dell'approvazione di modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, la presenza di un numero di Fratelli pari almeno a tre quarti degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, la presenza di un numero di Fratelli almeno pari ad un quinto degli aventi diritto, a condizione che tale numero sia almeno il doppio del numero dei componenti il Consiglio. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Nel computo dei voti non si calcolano gli astenuti.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 65 - Regolamento generale

L'Assemblea ordinaria approva, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Articolo 66 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non

sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art.56 lett. e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Fratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, anche al fine di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 67 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà cessare entro 180 giorni qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie.

Articolo 68- Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali che rendano assolutamente impossibile il suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli tale da mantenere attivi gli organi sociali e da consentire lo svolgimento anche parziale delle opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi, a tale esclusivo scopo, dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 66. Per deliberare lo scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Fratelli e della speciale maggioranza di tre quarti degli aventi diritto prevista dall'art. 21, 3 comma del c.c. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, affinché possa esprimere il suo parere e dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 69 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti, per mezzo di delibera assembleare straordinaria, secondo le maggioranze previste dall'art. 21, CC, ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, una volta acquisito il parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42bis, c.c.

Articolo 70 – Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Codice civile integrate, del D.lgs. 117/2017 e, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.